

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1928)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che ha riattivato gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, dispone che ai componenti le Commissioni giudicatrici è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci. Quallora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso anzidetto, viene corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso

delle spese secondo le disposizioni in vigore. Agli estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, oltre il compenso di cui sopra, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e cioè il gettone di presenza di lire 1.000 *pro die*.

Il compenso di lire 3.000 è elevato a lire 5.000 per i commissari che non percepiscono indennità di missione.

Ora, da un esame della materia, è risultato che la retribuzione prevista dall'arti-

colo 5 della legge per i facenti parte delle Commissioni di abilitazione professionale può dar luogo a sperequazioni rispetto al trattamento economico fatto ai membri di Commissioni esaminatrici di altri tipi di esami.

Allo scopo di ovviare alle sperequazioni, si è predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale verrebbero aumentati gli

importi previsti dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per quanto riguarda la copertura del maggiore onere — che si prevede in lire 15 milioni — il disegno di legge stabilisce che si farà fronte mediante riduzione, nell'esercizio finanziario 1961-62, dello stanziamento di parte ordinaria del Ministero del tesoro, destinato agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente:

« Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari

al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.